

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: Le regole per la compensazione del credito Iva 2017

Con l'inizio del nuovo anno le imprese possono utilizzare in compensazione i crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali; va però ricordato che tale possibilità incontra diversi vincoli. In questa sede ci occuperemo del **credito Iva maturato al 31.12.2017**, che potrà essere utilizzato senza problemi fino al raggiungimento della soglia di 5.000 Euro, mentre per importi superiori bisognerà attendere il 10° giorno dalla presentazione della dichiarazione IVA munita di visto di conformità.

LE REGOLE SULLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2017					
LIMITE MASSIMO PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE	La compensazione orizzontale dei crediti incontra un primo limite massimo al suo utilizzo, pari a 700.000 € , così modificato dall'art. 9 comma 2 del D.l. 35/2013, al posto del precedente di 516.546,90 €. Si ricorda che costituisce compensazione "orizzontale" la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24 , ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico.				
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE CHE DIPENDONO DALL'AMMONTARE DI UTILIZZO DEL CREDITO	<p>La compensazione del credito Iva 2017 può essere effettuata:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center; vertical-align: middle;"> PER IMPORTI ≤ 5.000 € </td> <td> dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi ad esempio il credito IVA 2017, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2018. </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> PER IMPORTI > 5.000 €¹ </td> <td> Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, che deve essere munita del visto di conformità. Ad esempio il credito IVA 2017, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2018. Considerando che il modello IVA 2018 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018, presentando la dichiarazione IVA il primo giorno utile, cioè il 1° febbraio, la compensazione </td> </tr> </table>	PER IMPORTI ≤ 5.000 €	dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi ad esempio il credito IVA 2017, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2018.	PER IMPORTI > 5.000 €¹	Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, che deve essere munita del visto di conformità. Ad esempio il credito IVA 2017, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2018. Considerando che il modello IVA 2018 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018, presentando la dichiarazione IVA il primo giorno utile, cioè il 1° febbraio, la compensazione
PER IMPORTI ≤ 5.000 €	dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi ad esempio il credito IVA 2017, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2018.				
PER IMPORTI > 5.000 €¹	Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, che deve essere munita del visto di conformità. Ad esempio il credito IVA 2017, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2018. Considerando che il modello IVA 2018 può essere presentato esclusivamente in forma autonoma nel periodo tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018, presentando la dichiarazione IVA il primo giorno utile, cioè il 1° febbraio, la compensazione				

¹ L'importo è aumentato a 50.000 Euro a favore delle start-up innovative (art. 25 D.l. 179/2012).

		(per importi superiori a 5.000 Euro) non potrà avvenire prima dell'11.02.2018.		
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24	<p>A seguito delle modifiche apportate dal D.l. 50/2017, i mod. F24 che espongono un credito Iva devono necessariamente essere trasmessi tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), a prescindere dall'importo utilizzato. E' stato infatti eliminato il precedente limite di 5.000 Euro al di sopra del quale i titolari di partita Iva dovevano utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Ora tali servizi devono essere utilizzati a prescindere dall'ammontare del credito compensato.</p> <p>L'obbligo è stato esteso al credito IRES/IRPEF/addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP nonché ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.</p> <p>In particolare con la Risoluzione n. 68/E del 09.06.2017 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i codici tributo per i quali sussiste l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici.</p>			
	MOD. F24	MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MOD. F24		
	SENZA COMPENSAZIONE	Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) Servizi bancari (remote/home banking)		
	CON COMPENSAZIONE	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">SALDO A DEBITO</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;"> Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SALDO A ZERO</td> </tr> </table>	SALDO A DEBITO	Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)
SALDO A DEBITO	Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)			
SALDO A ZERO				
SOSPENSIONE DEL MODELLO F24	<p>Nella Legge di Bilancio 2018 è stata introdotta una norma secondo cui l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. Se il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello stesso, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data della loro effettuazione. In caso contrario, la delega di pagamento non sarà eseguita e le relative compensazioni non si considereranno effettuate.</p> <p>Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (ancora non pubblicato) dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione di questa norma.</p>			

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
 Distinti saluti